

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII
N. 131

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1985

Risoluzione

a seguito della discussione sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione rese dopo la riunione del Consiglio europeo del 2 e 3 dicembre 1985 a Lussemburgo

Annunziata il 16 gennaio 1986

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il progetto di trattato che istituisce l'Unione europea (1),

viste le sue risoluzioni del 17 aprile e del 23 ottobre 1985 in materia istituzionale (2),

visto il documento di sintesi della commissione per gli affari istituzionali sul confronto tra le proposte presentate alla Conferenza intergovernativa e il progetto di trattato del Parlamento (PE 101.517/sin./def.) (3),

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 2 e 3 dicembre 1985 (4),

visto che il Consiglio europeo non ha neppure tenuto conto della dichiarazione solenne di Stoccarda del 19 giugno 1983, in occasione della quale esso aveva annunciato che il parere del Parlamento europeo sarebbe stato richiesto non appena si fosse trattato di inserire in un trattato di unione i progressi realizzati sulla strada dell'unificazione europea,

1. — Ribadisce la sua convinzione che non sia più possibile rimandare una profonda riforma istituzionale della Comunità e della cooperazione politica senza mettere a repentaglio l'avvenire politico ed economico nonché la dignità dell'Europa democratica, il che è stato espressamente riconosciuto anche dal Consiglio europeo di Milano del giugno 1985.

2. — Constata che i lavori della Conferenza intergovernativa e le conclusioni del Consiglio europeo hanno toccato la maggior parte dei problemi nodali della

(1) G.U. n. C-77 del 19 marzo 1984.

(2) G.U. n. C-122 del 20 maggio 1985 e PV della seduta del 23 ottobre 1985.

(3) Boll. PE n. 39/add. 4/85.

(4) Boll. PE n. 58/85.

politica comunitaria che occorre affrontare (creazione di uno spazio senza frontiere interne, capacità monetaria della Comunità, coesione economica e sociale, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente, politica sociale).

3. — Constata che il Consiglio si è impegnato sulla strada della necessaria riforma, ma che le conclusioni nella loro forma attuale sono rimaste incomplete e non permettono di realizzare gli obiettivi indicati nel mandato della Conferenza, in particolare perché, a causa dell'ambiguità di alcuni testi, da un lato rimane incerta la realizzazione dello spazio europeo entro il 1992, negli altri settori le competenze della Comunità sono definite in termini restrittivi, la riforma del sistema delle finanze comunitarie e in particolare il coinvolgimento del Parlamento europeo a livello di entrate comunitarie sono totalmente ignorate e, d'altro canto, le modifiche proposte al processo decisionale non apportano le garanzie necessarie sul piano dell'efficacia e del carattere democratico.

4. — Ritiene che, in periodo caratterizzato dalla disoccupazione e dalle disparità tra le regioni, non sia possibile realizzare una vera unione dei popoli senza dare un contenuto sociale coerente allo spazio europeo definito dal Consiglio europeo e senza rafforzare la coesione di questo spazio europeo con una maggiore solidarietà nei confronti degli Stati e delle regioni meno sviluppati.

5. — Constata che il progetto di trattato sulla cooperazione in materia di politica estera si limita a confermare l'esistente e lascia aperto il problema dell'unicità dei trattati.

6. — Prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Lussemburgo; si riserva di esprimere la propria posizione definitiva fintantoché non siano noti i risultati della riunione dei Ministri degli affari esteri del 16 dicembre 1985, ma ritiene che i risultati del Consiglio europeo siano nel loro complesso insoddisfacenti e non può accettare le modifiche

proposte al Trattato CEE nel loro stato attuale, in particolare per quanto concerne i poteri del Parlamento europeo.

7. — Approva l'azione del Governo italiano, che ha mantenuto aperta la discussione in modo da consentire ai governi di tenere conto della posizione del Parlamento e pervenire quindi a un accordo tra le istituzioni comunitarie.

8. — Ribadisce di essere profondamente legato allo spirito e al metodo del suo progetto di trattato ma, desideroso di collaborare con la Conferenza intergovernativa e con il Consiglio europeo, indica fin d'ora il senso degli emendamenti che il Parlamento chiede al Consiglio europeo, tenendo nel dovuto conto i problemi sollevati nel corso della conferenza intergovernativa ed eventuali esigenze di gradualità da introdurre nella instaurazione delle competenze della Comunità e dei poteri delle sue istituzioni.

9. — Chiede al Consiglio dei ministri degli esteri del 16 e 17 dicembre 1985 di fare il necessario per:

a) chiarire e definire la procedura di cooperazione fra il Consiglio e il Parlamento, allo scopo di pervenire a una reale procedura di codecisione;

b) integrare l'economia generale delle decisioni adottate nell'ambito del Consiglio europeo in particolare per quanto riguarda la cooperazione monetaria e l'unicità dei trattati;

e sottolinea che, per quanto riguarda più specificamente l'efficacia e il carattere democratico delle decisioni comunitarie, il senso dei miglioramenti da apportare è il seguente:

la nuova procedura, detta di cooperazione, di cui all'articolo 149 (nuovo), dovrebbe applicarsi a tutti gli atti che si fondano sugli articoli dei trattati, in virtù dei quali il Consiglio delibera a maggioranza,

alla fine della seconda lettura di cui all'articolo 149 (nuovo), il Consiglio delibera sui testi provenienti dal Parlamento;

gli emendamenti adottati dal Parlamento possono essere modificati dal Consiglio soltanto a maggioranza qualificata; qualora detti emendamenti siano appoggiati dalla Commissione, il Consiglio può modificarli soltanto all'unanimità e la mancanza di una sua decisione entro tre mesi equivale all'approvazione del testo proposto dal Parlamento,

bisogna instaurare una procedura nell'ambito del Consiglio per garantire che, in prima lettura, esso adotti effettivamente una posizione comune entro un termine ragionevole,

è inaccettabile la facoltà riconosciuta al Consiglio dall'articolo 145 (nuovo) di avocare a sé talune competenze esecutive della Commissione per gestirle in proprio; tale innovazione è pericolosa e contraria alla necessità di rafforzare il ruolo della Commissione, come previsto dall'articolo 149 (nuovo);

10. — Decide, nell'ipotesi in cui il Consiglio del 16 e 17 dicembre 1985 non trovi un accordo sulle proposte di cui al paragrafo precedente, di proporre con la massima urgenza gli emendamenti ai testi del Consiglio europeo di Lussemburgo necessari affinché questi ultimi possano essere adottati e incarica la sua commissione per gli affari istituzionali di sottoporli.

11. — Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, così come ai governi e ai parlamenti di Spagna e Portogallo.

H.-J. OPITZ

Segretario generale

HORST SEEFELD

Vicepresidente